

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca

SENTENZA
N. 2172
2017
Reg. cron. n. 9093
Reg. rep. n. 3543
OGGETTO
Contratti Bancari

Il Giudice PICCIOLI GIOVANNI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 00051183/2012 R.G. promossa da

[REDACTED], domiciliato presso lo studio dell'Avv. MORINI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] STIONE CREDITI SPA, domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] SA, che la rappresenta e difende,

CONVENUTO

R.G. n. 51183/2012

Sent. 2172/17
Cov. 9093/17
Rep 3543

TRIBUNALE DI LUCCA

Udienza del 29 novembre 2017.

Sono presenti i procuratori delle parti i quali insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies

c.p.c., per il *Av. Nanni* e *presente il *Av. Jang. amp. Sri.**

Il Giudice

Dato atto, pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente depositata in Cancelleria:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'espletata C.T.U. sono emerse diverse ipotesi, tra le quali la maggiormente conforme al dettato normativo appare quella che comprende l'individuazione dei trimestri di superamento del tasso soglia mediante l'utilizzo della formula della Banca d'Italia per il calcolo del T.E.G., dovendosi ritenere vincolanti tali istruzioni (cfr. Cass. 12965/2016) così come le rilevazioni dello stesso tasso effettivo globale effettuate in conformità alla loro formulazione originaria.

Dovrà pertanto scegliersi, all'interno delle varie ipotesi delineate dal C.T.U., la categoria di ipotesi di calcolo con il TEG Banca d'Italia, di cui alle pagine 7-8 e 11-12 della depositata relazione.

Dovrà inoltre scegliersi, entro il predetto ambito, la prima ipotesi, che prevede la capitalizzazione semplice e il tasso convenzionale ricondotto al tasso legale nei periodi di superamento, con l'eliminazione della commissione

di massimo scoperto e delle altre componenti sostitutive della stessa, ottenendo in tal modo un saldo finale a debito del correntista pari a complessivi € 6.595,45.

Di conseguenza l'opposizione andrà accolta, dovendosi revocare il decreto opposto e accogliere, per contro, la domanda di condanna svolta da parte opposta entro i predetti limiti.

In ragione della reciproca soccombenza e del modesto valore della controversia le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti, restando definitivamente a carico solidale delle stesse parti le spese di C.T.U., liquidate come in atti.

P. O. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente per cui è causa in relazione alle clausole prevedenti l'applicazione degli interessi ultralegali, dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto;
- 3) Condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della complessiva somma di € 6.595,45, oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
- 4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
- 5) Pone definitivamente a carico solidale di entrambe le parti le spese di C.T.U., liquidate come in atti.

Il Giudice - Dott. Giovanni Piccioli.

